

FAQ

DENUNCE DELLE UVE

Sommario

DENUNCE DELLE UVE	2
Domanda 1. Qual è la Camera di Commercio competente a ricevere la denuncia delle uve?.....	2
Domanda 2. E' possibile destinare la produzione ottenuta da un vigneto a più scelte vendemmiali?	2
Domanda 3. Come deve essere rivendicato il supero di produzione derivante da vigneti iscritti agli Albi dei vigneti a D.O.?	2
Domanda 4. Supero di resa e scelta vendemmiale	3
Domanda 5. Destinazione del supero e scelta vendemmiale – Compilazione della denuncia	3
Domanda 6. Un viticoltore possiede dei terreni Doc. L'uva che raccoglie viene venduta ad una distilleria. Nella denuncia delle uve può rivendicare la DOC?.....	3
SOFTWARE DTHR	3
Domanda 7. Con il programma DTHR è possibile compilare le denunce per i conferitori parziali indicando le varie destinazioni?	3
Domanda 8. Le denunce possono essere firmate dai singoli produttori o è sempre necessaria la delega alla Cantina?	4
Domanda 9. Per le denunce IGT c'è la possibilità di compilare un elenco riepilogativo per i conferitori totali? La CCIAA può emettere un'unica ricevuta? A quanto ammontano i diritti di segreteria dovuti?	4
Domanda 10. Come devono essere presentate le denunce dei soci parziali?	4
ELENCO SOCI	4
Domanda 11. Negli archivi anagrafici del programma IC-Deis non trovo un conduttore da aggiungere all'elenco soci.....	4
COMPILAZIONE MODELLO CARTACEO E DICHIARAZIONE PREVENTIVA	5
Domanda 12. Compilazione dell'intercalare	5
Domanda 13. Certificazione del vino da parte del Detentore.....	5
Domanda 14. Come deve essere presentata la dichiarazione preventiva?	5
Domanda 15. E' possibile fare una richiesta di prelievo, relativo alla vendemmia corrente, senza la presentazione della dichiarazione preventiva?.....	6
Domanda 16. Devono essere corrisposti i diritti di segreteria per la dichiarazione preventiva?	6
Domanda 17. Codici dei vini	6
SUPERI DI RESA	6
Domanda 18. Nel caso in cui la resa dell'uva in vino è stata superiore al 70%, ma inferiore al 75%, come deve essere compilata la denuncia delle uve?.....	6

DENUCE DELLE UVE

Domanda 1. Qual è la Camera di Commercio competente a ricevere la denuncia delle uve?

Risposta

La Camera di Commercio competente a ricevere la denuncia delle uve è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata dalla quale provengono le uve DO e/o IGT.

Nel caso di conduttore le cui produzioni di uve DO e IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la “competente Camera di Commercio” cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora il conduttore non disponga di proprio stabilimento enologico e, pertanto, le uve sono cedute ad un vinificatore, la “competente Camera di Commercio” cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le uve.

Nota: Stanti le diverse modalità di istituzione e gestione degli Albi dei vigneti e degli Elenchi delle vigne adottate dalle competenti Regioni, per le Denominazioni il cui territorio di produzione delle uve è situato in una regione diversa da quella dello stabilimento enologico, le denunce dovranno essere presentate alla Camera di Commercio competente per ubicazione delle superfici vitate. Per esempio, per le produzioni di uve destinate alla D.O.C. Friuli Grave ottenute da vigneti ubicati nel Friuli Venezia Giulia ma vinificate in provincia di Treviso, la denuncia delle uve dovrà essere presentata alla Camera di Commercio del Friuli competente per ubicazione dei vigneti.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 2. E' possibile destinare la produzione ottenuta da un vigneto a più scelte vendemmiali?

Risposta

Stante la definizione di “vigneto” contenuta nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 838 del 28/03/2006 ovvero:

“vigneto, un impianto di viti senza alcuna interruzione fisica, omogeneo per età, sesto, forma di allevamento e varietà, nonché per la utilizzazione delle uve ai fini della designazione, costituito da una o più U.V. contigue, coltivato da un unico conduttore. La U.V. (nella sua interezza) può far parte di un solo “vigneto”. È l’unità di base della gestione amministrativa del potenziale viticolo e della rivendicazione delle produzioni (D.O. – I.G.T.)”

la conduzione del vigneto deve essere indirizzata ad una sola scelta vendemmiale.

Tuttavia, qualora all’atto della vendemmia, parte dell’uva non possenga le caratteristiche minime necessarie per essere destinata alla produzione di vini a D.O.C.G./D.O.G., può essere rivendicata una scelta vendemmiale a I.G.T. nei limiti della resa massima più restrittiva stabilita dai disciplinari di produzione rivendicati.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 3. Come deve essere rivendicato il supero di produzione derivante da vigneti iscritti agli Albi dei vigneti a D.O.?

Risposta

Al fine di poter rivendicare il supero di produzione ovviamente è necessario che il quantitativo complessivo di uva prodotta sul vigneto sia superiore alla resa massima prevista dal Disciplinare di produzione. Nella denuncia delle uve, tuttavia, potrà essere rivendicato a D.O. anche un quantitativo di uva inferiore alla produzione potenziale massima e la restante produzione, nel limite massimo del 20% del quantitativo rivendicato a D.O., può essere destinata alla produzione di vino ad I.G.T .

[\[Torna su\]](#)

Domanda 4. Supero di resa e scelta vendemmiale

Se in vendemmia, per un vigneto con iscrizione primaria all'Albo a D.O.C. Conegliano Valdobbiadene sup. di Cartizze, mi accorgo di aver raccolto più di 120 q.li di uva per ettaro, posso in sede di denuncia delle uve rivendicare la produzione come D.O.C. Conegliano Valdobbiadene?

Risposta

Sì, a condizione che il vigneto sia stato preventivamente iscritto anche all'Albo Conegliano Valdobbiadene e sia comunque rispettata la corrispondente resa massima prevista dal Disciplinare di produzione (135 q.li/ettaro).

[\[Torna su\]](#)

Domanda 5. Destinazione del supero e scelta vendemmiale – Compilazione della denuncia

Dal momento che la denuncia I.G.T. e quella D.O.C. si faranno insieme e non più separate, avrei necessità di sapere se il supero destinato a I.G.T. e l'I.G.T. da scelta vendemmiale devono essere indicati in denuncia separatamente.

Risposta

E' sempre necessario far riferimento alla definizione di vigneto (vedi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) e, pertanto, devono essere compilati distinti intercalari per ciascun vigneto iscritto all'Albo/Elenco.

Se da un vigneto, ad esempio, si ottiene sia uva D.O.C. sia uva I.G.T. da supero di produzione:

- Nell'Intercalare – Fronte” dovrà indicare le informazioni relative alle superfici vitate e il totale dell'uva prodotta.
- Nell'Intercalare – Retro” dovrà indicare nel riquadro “scelta vendemmiale a D.O.” la quantità di uva D.O.C. e nel riquadro “destinazione supero” la quantità di uve I.G.T. (con abbattimento di resa);

Se invece da un'altro vigneto si ottiene uva I.G.T., dovrà essere compilato un secondo intercalare e nel riquadro “scelta vendemmiale a D.O.” dovrà essere indicata la quantità di uva I.G.T. prodotta (senza abbattimento di resa), mentre il riquadro “destinazione supero” non dovrà essere compilato.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 6. Un viticoltore possiede dei terreni Doc. L'uva che raccoglie viene venduta ad una distilleria. Nella denuncia delle uve può rivendicare la DOC?

Risposta

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 164/1992 e del DM 28/12/2006, la denuncia delle uve va presentata ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica. Nel caso illustrato, se tutta l'uva prodotta da un medesimo vigneto viene ceduta ad un distillatore per la trasformazione in un prodotto diverso dal vino, la denuncia delle uve non va presentata. Se, invece, l'uva ceduta è solo una parte di quella prodotta, dovrà essere presentata la denuncia delle uve indicando la produzione totale ottenuta e le destinazioni dell'uva, compresa quella venduta al distillatore.

[\[Torna su\]](#)

SOFTWARE DTHR

Domanda 7. Con il programma DTHR è possibile compilare le denunce per i conferitori parziali indicando le varie destinazioni?

Risposta

Il software DTHR tecnicamente prevede la possibilità di compilare denunce parziali; tuttavia questa modalità non è utilizzabile in quanto le Cantine sociali, in base al D.M. 28/12/2006, art. 3 comma 3, possono presentare le denunce solo per i conduttori che conferiscono totalmente la propria

produzione (uve D.O.C. e I.G.T.) alla Cantina sociale stessa, previa acquisizione di apposita delega. I conferitori parziali dovranno compilare la denuncia delle uve per proprio conto, anche per il tramite di un intermediario, indicando la produzione complessiva e le diverse destinazioni dell'uva. (vedi anche Domanda 10)

[\[Torna su\]](#)

Domanda 8. Le denunce possono essere firmate dai singoli produttori o è sempre necessaria la delega alla Cantina?

Risposta

La delega alla Cantina è una facoltà consentita alle Cantine Sociali al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle stesse e non rappresenta un obbligo. In assenza di delega, la denuncia dovrà essere sottoscritta dal socio stesso.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 9. Per le denunce IGT c'è la possibilità di compilare un elenco riepilogativo per i conferitori totali? La CCIAA può emettere un'unica ricevuta? A quanto ammontano i diritti di segreteria dovuti?

Risposta

Nel caso in cui l'azienda produca esclusivamente uve a I.G.T. e conferisca integralmente la propria produzione ad un Cantina sociale la denuncia potrà essere compilata dalla Cantina medesima, utilizzando il software DTHR, sotto forma di elenco riepilogativo.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, in tali casi essi sono dovuti nella misura di €2,00 per ciascuna ricevuta/nominativo. A titolo di esempio, per un socio la cui produzione aziendale di uve I.G.T. determina il rilascio di 5 ricevute, la Cantina dovrà versare il corrispondente importo di € 10,00.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 10. Come devono essere presentate le denunce dei soci parziali?

Risposta

I soci parziali devono presentare in proprio (con modalità cartacea o telematica, anche tramite un intermediario) la denuncia a livello aziendale per l'intera produzione aziendale di uve a D.O.C. e/o I.G.T. Non è possibile la compilazione di più denunce parziali ciascuna per la parte di produzione ceduta a un diverso destinatario delle uve.

[\[Torna su\]](#)

ELENCO SOCI

Domanda 11. Negli archivi anagrafici del programma IC-Deis non trovo un conduttore da aggiungere all'elenco soci.

Risposta

Gli utenti del programma IC-Deis, se abilitati all'apposita funzione, possono inserire autonomamente nella base dati nuove posizioni anagrafiche prelevando i dati necessari direttamente dagli archivi del Registro delle Imprese.

Per utilizzare la funzione è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante:

Deis
Doc Enhanced Information System

Gestione Anagrafica Logoff

Vai a:
Home

Funzioni Laterali:
Selezionare una voce di menu

Elenco Settori

- ▶ [GENERALE](#)
- ▶ [VINO & VIGNETI](#)
- ▶ [ALBO IMBOTTIGLIATORI](#)

Ulteriori istruzioni sulla funzione sono contenute nell'apposito Manuale utente.

In alternativa è possibile comunicare le generalità del socio all'Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio, anche mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo agricoltura@tv.camcom.it, il quale provvederà all'inserimento dell'anagrafica del conduttore. Successivamente la Cantina potrà inserire il conduttore nell'Elenco Soci.

[\[Torna su\]](#)

COMPILAZIONE MODELLO CARTACEO E DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Domanda 12. Compilazione dell'intercalare

Nel modello cartaceo alla pagina denominata "Denunce uve – Intercalare – Fronte" alla voce "Superficie vitata complessiva mq e Totale uva prodotta" v'è indicato il totale aziendale o solo il totale di quanto riportato nella tabella superiore?

Risposta

Nel modello cartaceo nella pagina denominata "Denunce uve – Intercalare – Fronte" sulla voce "Superficie vitata complessiva mq e Totale uva prodotta" v'è indicata la somma delle superfici delle unità vitate elencate nella tabella relativa all'Albo/Elenco indicato nell'intercalare medesimo.

In sede di dichiarazione preventiva possono essere riportate solo le unità vitate le cui uve sono state utilizzate per la produzione della partita di vino per la quale viene richiesta la certificazione.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 13. Certificazione del vino da parte del Detentore

L'azienda X ha acquistato e vinificato uve provenienti da più conduttori. Come si deve comportare nel caso abbia la necessità di certificare, una parte, del vino prima della scadenza per la presentazione della denuncia (10 dicembre)?

Risposta

I relativi conduttori devono presentare la dichiarazione preventiva contenente i dati parziali relativi alle uve prodotte, comprensiva dell'eventuale esubero di produzione, con riferimento ai singoli vigneti iscritti agli Albi. Le produzioni medesime dovranno essere successivamente indicate anche nella denuncia definitiva.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 14. Come deve essere presentata la dichiarazione preventiva?

Risposta

La dichiarazione preventiva può essere inviata dal conduttore via fax (0422/598380) o attraverso il servizio postale prima della richiesta prelievo o dal detentore della partita unitamente alla richiesta di prelievo con le medesime modalità. Al fine di accelerare i tempi del relativo procedimento, è preferibile che la denuncia/dichiarazione pervenga alla Camera di Commercio prima dell'inoltro della richiesta di prelievo.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 15. E' possibile fare una richiesta di prelievo, relativo alla vendemmia corrente, senza la presentazione della dichiarazione preventiva?

Risposta

No, qualora il conduttore intenda rivendicare la D.O.C. per le relative partite di vino precedentemente al termine per la presentazione della denuncia aziendale, deve presentare una dichiarazione preventiva contenente tutti i dati relativi alle uve prodotte dall'Azienda riguardanti l'Albo dei vigneti cui si riferiscono le partite di vino per il quale è richiesta la certificazione da parte delle Commissioni di Degustazione.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 16. Devono essere corrisposti i diritti di segreteria per la dichiarazione preventiva?

Risposta

Per la dichiarazione preventiva i diritti di segreteria sono dovuti in quanto la Camera di Commercio è tenuta al rilascio della corrispondente ricevuta. Tuttavia, poiché le procedure informatiche che consentiranno la completa gestione del procedimento con il rilascio della ricevuta non sono ancora pienamente implementate, il pagamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato in sede di presentazione della denuncia definitiva per l'ammontare delle ricevute da essa derivanti.

[\[Torna su\]](#)

Domanda 17. Codici dei vini

Cosa si deve indicare nel campo "Codice vino" del modulo di denuncia delle uve? Per esempio, nell'elenco dei codici delle D.O. e I.G.T. allegato alle istruzioni, per la DOC Conegliano Valdobbiadene sono previsti 3 diversi codici (tranquillo, spumante e frizzante). Quale codice va riportato quando il produttore, nel caso di cessione delle uve non conosce il tipo di vinificazione al quale le uve saranno destinate?

Risposta

In codice vino, indica la tipologia del vino prodotto. Qualora al momento della compilazione della denuncia non sia nota la tipologia, può essere riportata solo la parte di codice idonea ad identificare le uve in relazione alla relativa tipologia D.O. o I.G.T. così come identificata nell'Albo/Elenco, per quello che è certo al momento della compilazione. In sede di denuncia delle uve è, pertanto, sufficiente indicare i primi otto caratteri del codice i quali identificano la Zona, l'eventuale sottozona e la varietà.

[\[Torna su\]](#)

SUPERI DI RESA

Domanda 18. Nel caso in cui la resa dell'uva in vino è stata superiore al 70%, ma inferiore al 75%, come deve essere compilata la denuncia delle uve?

Risposta

La denuncia delle uve riguarda esclusivamente i quantitativi di uva prodotta, e non contiene dati relativi alla successiva vinificazione delle uve stesse; pertanto in sede di denuncia viene preso in considerazione esclusivamente il supero di campagna.

Si ritiene opportuno tuttavia precisare che il supero del 20% complessivamente previsto dalla vigente normativa comprende sia il vino ottenuto dal supero di campagna sia il vino ottenuto dal supero di cantina. Pertanto, qualora venga utilizzato il supero massimo di produzione in sede di denuncia delle uve, in fase di vinificazione non può essere superata la resa massima di vinificazione prevista dal disciplinare di produzione.

[\[Torna su\]](#)